



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE PROMOZIONE COMMERCIO E OPI**

ATTO N. ORDS 56

Torino, 28/12/2023

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE PER ASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN METALLO IDONEI ALL'OFFESA DELLA PERSONA, NONCHE' DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE (OLTRE 21°), IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "CAPODANNO 2024" IN PIAZZA CASTELLO NEI GIORNI 31 DICEMBRE 2023 E 1° GENNAIO 2024

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DATO ATTO

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;
- che, ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della

salute dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;

- che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:

"1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza."

- che, ai sensi dell'art. 10 c. 4 del Regolamento comunale n. 329 è previsto che “non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività....” nell'ambito di attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgono nel perimetro urbano della Città;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito dei festeggiamenti per il Capodanno 2024, la Città di Torino ospiterà in Piazza Castello due eventi, il primo uno spettacolo musicale con concerto dalle ore 21.00 del 31 dicembre alle ore 01.00 del primo gennaio e il secondo un concerto di Musica Classica tenuto dall'Orchestra Filarmonica di Torino con inizio alle ore 16.30 di lunedì 1° gennaio 2024.

RILEVATO

- che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;
- che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche può determinare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute anche rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle

peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTO

- altresì, l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- il Regolamento comunale n. 329 "Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici" che all'art. 10 comma 4 stabilisce il divieto, durante le manifestazioni temporanee svolte nel perimetro urbano cittadino, di effettuare la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

DATO ATTO

- che in occasione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica si sono condivisi gli obiettivi nonché le motivazioni da cui origina l'esigenza di adottare il presente provvedimento;
- che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

ORDINA

- nel perimetro della zona gialla:

corso Regina Margherita, lato sud, da via XX Settembre, Rondò Rivella, perimetrale sud, corso Sa Maurizio, carreggiata laterale sud, viale Partigiani, lato est, viale Primo Maggio, lato est, viale Luzio, lato sud, Cavallerizza Reale, via Vasco lato ovest, via San Francesco da Paola, lato ovest, via Maria Vittoria, lato nord, via Santa Teresa, lato nord, via XX Settembre, lato est, tratto Santa Teresa-Bertola, via XX Settembre lato ovest, tratto Bertola – Monte di Pietà, via Monte di Pietà, via Micca, lato sud da Monte di Pietà a via San Tommaso, via San Tommaso, lato ovest, via Porte Palatine, lato ovest, via IV Marzo, lato sud, piazza San Giovanni, lato ovest, via XX Settembre, lato ovest sino a corso Regina Margherita.

Per l'evento di lunedì 1° gennaio 2024, detta area verrà ridotta: sul lato sud per un isolato determinando quindi il confine lungo l'asse di via Principe Amedeo –Bertola in luogo di quello Santa Teresa – Maria

Vittoria.sul lato est per un isolato con conseguente ricollocazione del perimetro lungo l'asse di via Bogino anziché di via San Francesco da Paola

- dalle ore 16.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024 in tutto il perimetro interno all'AREA GIALLA "A"(evento del 31 dicembre).

- dalle ore 12.30 alle ore 18.30 del 1° gennaio 2024. in tutto il perimetro interno all'AREA GIALLA "B"(evento del 1° gennaio).

1)il divieto di somministrazione, vendita, consumo e detenzione per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo idonei all'offesa della persona.

2)il divieto di vendita e somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore ai 21 gradi.

- nell'area rossa compresa nel seguente perimetro (i portici di confine non saranno percorribili):

- piazzetta Reale, tutta, perimetro esterno dalla Chiesa di San Lorenzo all'Armeria Reale
- piazza Castello, dall'Armeria Reale ai fornici Prefettura
- viale Primo Maggio da fornici Prefettura a ponte giardini Reali Superiori
- viale Primo Maggio da ponte giardini Reali Superiori a piazzetta Mollino e piazzetta Accademia Militare
- via Virginio, lato ovest, da Accademia Militare a via Po
- via Bogino, lato ovest, da via Po a via Cesare Battisti
- via Battisti, lato nord, da Bogino a via Roma, esclusa la Galleria Subalpina per la quale il confine è
- individuato in corrispondenza del Cinema Romano
- via Monte di Pietà, lato nord, da via Roma a via XX Settembre
- via XX Settembre, lato est, da via Monte di Pietà a via Palazzo di Città
- via Palazzo di Città, lato nord, da via XX Settembre alla chiesa di San Lorenzo.

- dalle ore 16.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024 in tutto il perimetro interno all'AREA ROSSA (evento del 31 dicembre)

- dalle ore 12,30 alle ore 18.30 del 1° gennaio 2024 in tutto il perimetro interno all'AREA ROSSA (evento del 1° gennaio)

il divieto di introduzione bevande alcoliche.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando del Corpo Polizia Municipale di Torino al fine della

notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

AVVERTE

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;
- che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti, è punita ai sensi dell'art. 7 bis, secondo comma, del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 e con la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione;
- è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.: Autorità emanante: Città di Torino. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area 1 - Divisione Promozione Commercio e Opi- Ufficio Manifestazioni Temporanee – sito in Via Meucci 4.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo